

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)190

Vol. 1972/0018

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 190 def.

Bruxelles, 8 marzo 1972

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica l'articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 1544/69 del 23 luglio 1969

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 190 def.

RELAZIONE

Con nota finale COM (71) 706 del 22 luglio 1971, la Commissione ha sottoposto al Consiglio il progetto di regolamento relativo alla definizione della nozione di "traffico di frontiera" nonché la proposta di una seconda direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle tasse sulla cifra d'affari ed alle accise riscosse nel traffico internazionale dei viaggiatori.

Il progetto di regolamento prevedeva che potevano essere considerate come importate nel quadro del traffico di frontiera soltanto le merci trasportate in occasione di un viaggio iniziato e da terminarsi all'interno di una zona di una profondità di 10 km da una parte e dall'altra della frontiera considerata; la proposta di direttiva definiva invece la nozione di traffico di frontiera intracomunitario in funzione della sola residenza del viaggiatore.

Investito di tali progetti, il Consiglio li ha sottoposti, per parere, al Parlamento Europeo ed al Comitato Economico e Sociale.

Nella motivazione dei propri pareri, le citate Istituzioni hanno sottolineato l'interesse a pervenire ad un'unica definizione del "traffico di frontiera" applicabile tanto nel traffico con i paesi terzi quanto nel traffico intracomunitario. Inoltre, hanno ritenuto che una definizione del "traffico di frontiera", come proposto nel progetto di regolamento, rischiava di provocare difficoltà di applicazione e di controllo.

E' stato quindi proposto alla Commissione di trasmettere al Consiglio un nuovo progetto di regolamento, che forma l'oggetto della presente comunicazione, per tenere conto delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale.

./.

Da un lato, detto progetto, nel definire la "zona frontaliere" ed il "lavoratore frontaliero", ha fatto sue le definizioni contenute nella proposta di direttiva.

Dall'altro, esso precisa parimenti i casi nei quali non sono applicabili le restrizioni suscettibili di essere prese dagli Stati membri nei confronti :

- delle persone che risiedono in prossimità della frontiera,
- dei lavoratori frontalieri,
- del personale dei mezzi di trasporto impiegati nel traffico fra i paesi terzi e la Comunità.

Infine, il termine "agglomerato" è stato sostituito con "comune".

Progetto
di
regolamento (CEE) del Consiglio
che modifica l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1544/69
del 23 luglio 1969

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento proposto dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969 (1), relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, prevede la facoltà degli Stati membri di ridurre il valore e/o le quantità delle merci da ammettere in franchigia al momento della loro importazione nell'ambito del traffico frontaliero;

considerando, tuttavia, che le persone che risiedono in prossimità delle frontiere esterne, quando effettuino un viaggio al di fuori dall'esercizio delle abituali attività, debbono beneficiare delle stesse franchigie concesse agli altri cittadini degli Stati membri; che lo stesso trattamento va applicato nei confronti del personale dei mezzi di trasporto utilizzati per il traffico fra paesi terzi e la Comunità quando esso compie un viaggio per motivi non professionali; che gli stessi diritti debbono essere riconosciuti ai lavoratori frontalieri che si trovano nelle stesse condizioni ;

./.

(1)G.U. n. L 191 del 5.8.1969, pag. 1

considerando che, per individuare le persone residenti in prossimità delle frontiere esterne occorre fissare la profondità della zona all'interno della quale queste persone debbono avere la propria residenza e che tale profondità può essere opportunamente stabilita in 10 km,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio del 23 luglio 1969 è sostituito dal seguente testo:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre il valore e/o le quantità delle merci da ammettere in franchigia quando sono importate :
 - da persone aventi la loro residenza nella zona frontaliere,
 - da lavoratori frontalieri,
 - dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico fra i paesi terzi e la Comunità.

Tali restrizioni non si applicano quando le persone su indicate forniscono la prova che esse non provengono dalla zona frontaliere del paese terzo limitrofo.

Tali restrizioni si applicano ai lavoratori frontalieri ed al personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico fra i paesi terzi e la Comunità, quando essi importano merci in occasione di un trasferimento effettuato nel quadro delle loro attività professionali.

2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui sopra, si intende per :
- zona frontaliere, una zona che non superi, in linea d'aria, 10 km di profondità calcolata a partire dalla linea di frontiera. Devono essere considerati come facenti parte di detta zona i comuni i cui territori si trovano in parte compresi nella zona stessa;
 - lavoratore frontaliere, ogni persona che, a causa della propria attività abituale deve recarsi, nei giorni lavorativi, dall'altro lato della frontiera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3° giorno seguente quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente